



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 02/05/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 aprile 2012, n. 668

Comune di Monteroni di Lecce (LE) - Lavori di intersezione tra la S.P. 119 (direzione Arnesano-Leverano) e la S.P. 123 (direzione Magliano-Monteroni). Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Monteroni di Lecce (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
- L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01 - Opere di rilevante trasformazione), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

### **CONSIDERATO CHE**

(Iter procedurale)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 618 del 13.01.2012, acquisita al protocollo regionale n. 453 del 20.01.2012, è pervenuta, da parte del Comune di Monteroni di Lecce, domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 nonché del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione (dalla Giunta Regionale nel caso di opere pubbliche) previa istruttoria.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., se necessaria, di cui segue le procedure.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Monteroni di Lecce (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 nonché del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la costruzione di una rotatoria tra la S.P. 119 (direzione Arnesano-Leverano) e la S.P. 123 (direzione Magliano-Monteroni).

Con la citata nota comunale è stata trasmessa la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia) relativa al progetto in oggetto:

- Relazione paesaggistica
- Tavola 1 Inquadramento territoriale
- Tavola 1a Progetto su cartografia SIT Provincia di Lecce
- Tavola 1b Progetto su Carta Tecnica regionale
- Tavola 2 Inquadramento urbanistico e cartografia dei vincoli

- Tavola 2c Inquadramento urbanistico e cartografia dei vincoli - Tavole PUTT - Comune di Monteroni
- Tavola 3 Rilievo dello stato di fatto
- Tavola 4 Rilievo fotografico
- Tavola 5 Progetto: planimetria generale
- Tavola 6 Sovrapposizione su catastale - Particolare di esproprio
- Tavola 7 Relazione tecnica
- Tavola 8 Relazione di compatibilità PUTT

Con nota prot. n. 1046 del 27.01.2012, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, ha richiesto al Comune di Monteroni di Lecce, documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto come testualmente riportato:

“”Preliminarmente, occorre rilevare che in data 11.10.2011, 29.11.2011 e 29.12.2011, si sono svolte le sedute della conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90 relativa alla proposta progettuale in oggetto. In quelle occasioni, come rilevabile anche dai verbali trasmessi, il funzionario regionale delegato ha richiesto chiarimenti e integrazioni come nel seguito testualmente riportato:

“”Quest’Assessorato, dall’istruttoria espletata dagli Uffici competenti sulla base degli elaborati tecnico-grafici trasmessi, ha rilevato che le aree di intervento ricadono in un A.T.E. classificato “C”. Tuttavia, dagli elaborati trasmessi, si rileva che le opere da realizzarsi sono in prospicienza di una villa che, da quanto emerge dalla tavola n. 3, risulta “vincolata”. In merito è necessario chiarire se la villa in questione, vincolata dal P.R.G., rientra nelle categorie dei beni sottoposti a tutela dal PUTT/P., con riferimento agli artt. 3.15 e 3.16. Solo in conseguenza della verifica circa l’esistenza di tale vincolo, sarà possibile definire la valutazione paesaggistica di competenza dello scrivente Ufficio e le conseguenti procedure da adottare in merito ai lavori da realizzarsi da codesta Amministrazione Provinciale.

E’ necessario, inoltre che sia prodotto un elaborato che rappresenti su ortofoto digitale, il progetto proposto, al fine di consentire una adeguata rappresentazione sulla contestualizzazione dell’intervento nell’ambito di riferimento.

Preso atto, inoltre, di quanto attestato, sia nella relazione di compatibilità al PUTT/P., sia nella relazione tecnica, in merito all’esistenza di un vincolo “usi civici”, non cartografato nelle tavole tematiche dal PUTT/P., si ricorda che è necessario acquisire il parere di competenza della Soprintendenza B.P.A.E. di Lecce.””

Ciò premesso, dall’esame della documentazione pervenuta in allegato alla richiesta di rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica del Comune di Monteroni, si rileva che, ad oggi, non sembrano essere state recepite le richieste a suo tempo effettuate dallo scrivente ufficio in sede di conferenza di servizi.

In particolare, non risulta trasmesso lo specifico elaborato, più volte richiesto, che rappresenti il riporto della proposta progettuale su ortofoto digitale, al fine di rappresentare al meglio l’inserimento del progetto nell’attuale contesto di riferimento.

Non risulta argomentato e precisato il valore attribuito alla “Villa Laura” dal PRG del Comune di Monteroni di Lecce, in assenza di stralci di norme tecniche e di elaborati cartografici relativi ai primi adempimenti al PUTT/P, di cui è stata trasmessa solo l’attestazione di coerenza del Settore Urbanistica Regionale datata 02.12.2004. In relazione a ciò, considerato che nella Tavola n. 2 è proposto lo stralcio grafico del PRG entro cui la suddetta villa è indicata con un simbolo che indica “zona di rispetto al centro antico: antiche ville urbane e suburbane con relative aree di pertinenza”, che evidentemente evidenzia la volontà dell’Amministrazione Comunale di tutelare il bene in questione, anche se lo stesso non è indicato come ATD nei primi adempimenti al PUTT/P, occorre che la proposta progettuale sia formulata in funzione di tale volontà, con la rappresentazione cartografica delle misure adottate al fine di tutelare la villa. A tal proposito, nel condividere quanto rappresentato in data 29.11.2011 dal funzionario delegato della Soprintendenza BAP, in merito alla necessità di prevedere nella proposta progettuale soluzioni che

tutelino l'ingresso monumentale della stessa villa, allo stato, non si rileva nulla in merito negli atti progettuali trasmessi.

Occorre evidenziare, infine, che il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lecce, ha perimetrato, in prossimità dell'incrocio interessato un'area sottoposta al vincolo faunistico "oasi di protezione - Masseria Zumhari", per il quale valgono le prescrizioni di base dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P.

Considerati, quindi, i rilievi di cui sopra, si ritiene necessario che sia prodotta adeguata cartografia progettuale anche di dettaglio della proposta in oggetto.""

Con nota protocollo n. 11709 del 07.02.2012, acquisita al protocollo regionale n. 1268 del 08.02.2012 del Servizio Assetto del Territorio della Regione, il Settore appalti e mobilità della Provincia di Lecce, ente progettista dell'opera in questione, precisava quanto testualmente riportato:

"Si ritiene che la ..... nota comunale del 13.01.2012 abbia chiarito gli aspetti riguardanti le interferenze con gli "usi civici" (con verifica e attestazione di inesistenza degli stessi nell'area d'intervento). Inoltre la Provincia, con la citata nota, precisa ulteriormente che dagli elaborati allegati, emerge:

"- la non interferenza dell'adeguamento dell'incrocio con "Villa Laura";

- l'allontanamento del baricentro dell'intersezione dall'ingresso monumentale di "Villa Laura", con ciò beneficiando di un maggiore distacco dell'arteria stradale e da una maggiore tutela dai rischi di incidentalità;

- l'intervento è totalmente esterno all'area di vincolo faunistico;

- è previsto il rispetto e la tutela delle specie arboree ed arbustive presenti per le quali si ipotizza l'incremento delle piante in sito.""

La documentazione integrativa trasmessa con la citata nota provinciale è costituita dai seguenti elaborati in unica copia:

- Relazione tecnica integrativa;

- Tavola integrativa

Con successiva trasmissione via fax, acquisita al protocollo regionale n. 2248 del 05.03.2012, il Comune di Monteroni di Lecce ha trasmesso la D.C.C. n. 60 del 29.09.2011 di approvazione del progetto della rotatoria in variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/01, erroneamente non trasmessa a suo tempo.

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Lavori di adeguamento dell'intersezione tra la S.P. 119 (direzione Arnesano- Leverano) e la S.P. 123 (direzione Magliano-Monteroni). D.C.C. n. 60 del 29.09.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di MONTERONI DI LECCE (LE)

Il progetto prevede la realizzazione di una intersezione del tipo a rotatoria all'incrocio tra la S.P. 119 (direzione Arnesano-Leverano) e la S.P. 123 (direzione Magliano-Monteroni), attualmente caratterizzato da un incrocio con semaforo. La rotatoria avrà un diametro esterno pari a 47 metri e sarà spostata rispetto all'attuale conformazione dell'incrocio, verso le aree seminate, a nord. In prossimità vi si trova la Villa Laura (a sud della rotatoria) che non rientra nei beni tutelati dal PUTT/P ai sensi dell'art. 3.16 delle NTA. Tuttavia, a seguito di integrazioni, il progetto è stato modificato al fine di non compromettere l'integrità della Villa e del suo ingresso monumentale.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dalla proposta progettuale in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ATD di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l’area d’intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Da approfondimenti d’ufficio, e a seguito di integrazioni, si è rilevata, in prossimità delle aree d’intervento, la presenza di “Villa Laura”, tutelata dal vigente PRG di Monteroni di Lecce, anche se non inclusa negli elenchi allegati alle NTA del PUTT/P e non costituente ATD in base alle medesime Norme.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta sottoposto ad ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico pianeggiante, in un contesto periferico sostanzialmente semiantropizzato, non caratterizzato da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza dei tracciati stradali la cui intersezione è oggetto di sistemazione, nonché di numerose edificazioni preesistenti.

L'intervento proposto, come sopra rilevato, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale e colturale" e "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", non interessa direttamente alcuna specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero elementi paesaggistici strutturanti, non configurando, quindi, una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. In riferimento alla "Villa Laura", tutelata dal vigente PRG del Comune di Monteroni, la stessa non è direttamente interessata dalle opere previste, che nel corso di redazione del progetto, hanno modificato la loro conformazione nel rispetto della sua presenza e del suo ingresso monumentale.

Si ritiene, quindi, che, in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, le opere in oggetto non comportino una modifica significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto vanno a collocarsi, di fatto, in un contesto già trasformato.

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C", nel riscontrare la legittimità delle procedure operate dal Comune di Monteroni di Lecce, in relazione alla richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni e misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione della rotatoria siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- sia implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto, compresi i nuovi tracciati viari, sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- siano oggetto di interventi di ripristino ambientale/paesaggistico i relitti di aree rivenienti dal nuovo assetto viario, ivi compresa la dismissione dei tratti di viabilità locale, ipotizzando la realizzazione di aree a verde;
- sia garantito il mantenimento dell'ingresso monumentale della Villa Laura e della porzione di parco prospiciente le nuove opere, garantendone la visuale e non compromettendone l'agevole ingresso dalla nuova viabilità di progetto;
- la parte centrale della rotatoria non sia pavimentata, ma trattata a verde e piantumata con essenze

autoctone a basso consumo idrico, con opportuni dispositivi di irrigazione che utilizzino sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 e dell'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., questi ultimi relativamente ai lavori da eseguire per la realizzazione di una rotatoria, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si fa presente, infine, che il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio, al Comune di Monteroni di Lecce, dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 e del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di Monteroni di Lecce (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 e l'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle

N.T.A. del P.U.T.T./P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando che, per gli interventi esecutivi delle opere previste, il presente atto assume gli effetti di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai fini del rilascio del titolo abilitativo, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

DI TRASMETTERE al Comune di Monteroni di Lecce (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;  
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---